

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, FERRARI e FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Valutazione, ai fini della promozione a direttore di sezione, del servizio prestato alle dipendenze dello Stato nelle carriere esecutive e nella posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, stabilisce — com'è noto — che i dipendenti dello Stato, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di segretario principale e di direttore di sezione, possono chiedere la valutazione per metà e per un massimo di 4 anni del servizio di ruolo prestato nelle carriere immediatamente inferiori.

Il citato articolo 41, però, mentre prevede che i servizi militari prestati nella posizione di sottufficiale, di appuntato, di carabiniere eccetera, siano valutati, equiparando quello di sottufficiale al servizio nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie, non prende in alcuna considerazione il servizio militare prestato in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo. Logico sembra, quindi, che il servizio di ufficiale in servizio permanente effettivo sia valutato come servizio prestato nelle carriere di concetto.

Il presente disegno di legge mira, perciò, a consentire ai funzionari dello Stato — provenienti da alcune carriere impiegatizie e dalla carriera di ufficiale, utilizzati dall'Amministrazione spesso per compiti più impegnativi della qualifica rivestita — di godere del beneficio accordato a colleghi pervenuti alla carriera direttiva, anche se non muniti di titolo di studio specifico.

È qui il caso di ricordare che alla carriera immediatamente superiore si può accedere senza essere in possesso del prescritto titolo di studio, purchè si sia nelle condizioni previste dagli articoli 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Si fa, infine, osservare che il presente disegno di legge non comporta un eccessivo onere finanziario: nelle più favorevoli ipotesi anticipa di due anni una promozione che, comunque, si consegue a ruolo aperto.

Pertanto, onorevoli colleghi, vi invitiamo a dare il vostro assenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini del computo dell'anzianità richiesta ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di sezione, il servizio prestato senza demerito alle dipendenze di Amministrazioni statali viene valutato per intero, se prestato in carriere corrispondenti, e per metà o per un terzo se il dipendente provenga, rispettivamente, dalla carriera di concetto o da quella esecutiva.

Agli stessi fini il servizio prestato in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo è valutato per metà.

I servizi di cui sopra non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi per i provenienti dalle carriere di concetto e dagli ufficiali in servizio permanente effettivo e per più di sei anni complessivi per i provenienti dalla carriera esecutiva.

La promozione non può, comunque, essere conferita se nella nuova carriera non si sia prestato servizio effettivo per almeno due anni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13.000.000 per gli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.